



COMUNE DI MISINTO

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI

CAPO 1.	FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	2
Art.1	Oggetto del Regolamento .....	2
Art.2	Finalità .....	2
Art.3	Obiettivi .....	2
Art.4	Destinatari .....	2
Art.5	Modalità di compartecipazione.....	3
CAPO 2.	INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA .....	3
Art.6	Interventi di sostegno al reddito .....	3
Art.7	Il contributo economico ordinario .....	3
Art.8	Il Contributi economico straordinario.....	4
Art.9	Lista d'attesa .....	4
CAPO 3.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE .....	4
Art.10	Definizione e finalità.....	4
Art.11	Destinatari .....	4
Art.12	Modalità di erogazione del servizio .....	5
Art.13	Accesso e dimissioni.....	5
Art.14	Compartecipazione al costo del Servizio.....	5
Art.15	Lista d'attesa.....	6
CAPO 4.	TRASPORTO SOCIALE .....	6
Art.16	Definizione e finalità.....	6
Art.17	Destinatari .....	6
Art.18	Modalità di erogazione del servizio .....	7
CAPO 5.	SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI.....	7
Art.19	Definizione e finalità.....	7
Art.20	Destinatari .....	7
Art.21	Modalità di erogazione del servizio .....	7
Art.22	Compartecipazione delle famiglie .....	8
CAPO 6.	MENSA.....	8
Art.23	Definizione e agevolazioni .....	8
CAPO 7.	CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA SCUOLA MATERNA .....	8
Art.24	Definizioni ed agevolazioni.....	8
CAPO 8.	TIROCINI LAVORATIVI O CON FINALITA' SOCIALIZZANTI .....	8
Art.25	tirocini lavorativi o con finalità socializzanti .....	8
CAPO 9.	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) E SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA).....	9
Art.26	Definizione e finalità.....	9
Art.27	Destinatari .....	9
Art.28	Compartecipazione delle famiglie .....	9
CAPO 10.	CENTRO DIURNO DISABILI (CDD).....	9
Art.29	Definizione e finalità.....	9
Art.30	Lista d'attesa.....	9
CAPO 11.	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI O ANZIANE .....	10
Art.31	Campo d'intervento.....	10
Art.32	Caratteristiche dell'intervento .....	10
Art.33	Modalità di accesso al beneficio economico .....	10
Art.34	Misura del contributo e modalità di erogazione .....	12
Art.35	Lista d'attesa.....	13
CAPO 12.	ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA AL SERVIZIO ASILO NIDO .....	13
Art.36	Oggetto del regolamento .....	13
Art.37	Modalità di accesso .....	13
Art.38	Determinazione contributo alle famiglie.....	14
Art.39	Entrata in vigore.....	14

## **CAPO 1. FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art.1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali, nonché le modalità di recupero dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi.

Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della vita, escluse quelle garantite dal sistema previdenziale, sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle difficoltà e favorendo l'integrazione sociale. Promuove, inoltre, il benessere psicofisico della comunità tramite interventi personalizzati concepiti nel rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

### **Art.2 Finalità**

La finalità del Regolamento è quella di garantire ai cittadini il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e di protezione sociale.

I servizi disciplinati mirano a promuovere il benessere dei cittadini e la qualità della vita secondo i principi di solidarietà, universalità, imparzialità, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con i soggetti pubblici e privati che hanno titolo a esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza delle informazioni.

### **Art.3 Obiettivi**

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono finalizzati a:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi ed integrarsi nell'ambito familiare e sociale, nonché condurre a fenomeni di emarginazione della vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia e tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva in un ambiente di crescita sereno al fine di garantire lo sviluppo psico-evolutivo adeguato;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore delle persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere persone fragili nella ricerca di una risposta adeguata ai propri bisogni;
- prevenire o ridurre il disagio o la marginalità generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Gli interventi hanno pertanto carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e devono mirare all'autonomia della persona, del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.

### **Art.4 Destinatari**

Possono accedere alla concessione di benefici economici e alle prestazioni sociali disciplinate dal presente regolamento i cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Misinto, e in particolare:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea e gli extra comunitari purché titolari di carta o permesso di soggiorno;
- gli apolidi, i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, purché dimoranti nel Comune.

Gli specifici destinatari sono dettagliati nei singoli servizi riportati negli articoli successivi.

### **Art.5 Modalità di compartecipazione**

Le tariffe per la fruizione dei servizi vengono definite dalla Giunta comunale.

Si specifica che la mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta il pagamento della tariffa massima e non consente l'erogazione di alcun tipo di contributo, eccezion fatta per il contributo straordinario che potrà essere concesso prescindendo dalle soglie ISEE.

La soglia ISEE massima (ISEE ordinario) per contributi ordinari è pari ad €. 10.000,00.

La soglia ISEE MINORI MASSIMA (S.M.) per l'accesso alle prestazioni di contributi rette scuola dell'infanzia, mensa, servizi extrascolastici è stabilita in €. 10.000,00.

## **CAPO 2. INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA**

### **SOSTEGNO AL REDDITO**

#### **Art.6 Interventi di sostegno al reddito**

Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a sostenere le situazioni dei cittadini residenti che si trovano in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale e/o a rischio di emarginazione.

Gli interventi sono realizzati a seguito di un progetto personalizzato e relativo contratto sociale e sono erogati entro i limiti delle risorse di bilancio.

Sono previste due tipologie di contributi economici:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

#### **Art.7 Il contributo economico ordinario**

Il contributo economico ordinario è una misura a sostegno economico erogabile per un periodo massimo di sei mesi ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità e impossibilità a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

La concessione del contributo è vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e conseguente contratto sociale, predisposto dal Servizio sociale, e finalizzato al recupero dell'autonomia della persona e del nucleo familiare, nonché delle proprie capacità individuali.

Possono essere esclusi dall'obbligo di sottoscrizione di tale progetto anziani e disabili gravi non collocabili al lavoro, le cui condizioni oggettivamente impediscono l'acquisizione dell'autonomia economica.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal contratto sociale il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione e in caso di indisponibilità alla sottoscrizione all'interruzione e interruzione e revoca del beneficio.

Qualora una specifica istanza di sostegno al reddito possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto del personale dell'ufficio competente.

L'istanza è valutata dal Servizio Sociale tenuto conto delle seguenti condizioni:

- certificazione ISEE;
- non avere pendenze con l'intestato Ente relative ad imposte, tasse e somme connesse ai servizi resi dal Comune (mensa, assistenza a domiciliare etc.) o mancati pagamenti di contravvenzioni al Codice della Strada accertate dall'intestato Ente.

La domanda di contributo è esaminata dal Servizio Sociale che avvalendosi dei propri strumenti di valutazione, definisce l'entità del contributo e le modalità di erogazione.

La risposta alla richiesta, con l'avvallo del Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, verrà comunicata per iscritto al richiedente entro-30 giorni dalla data di protocollazione.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, il Servizio Sociale formalizzerà

richiesta per iscritto di quanto necessario assegnando un termine di 10 giorni per completare l'istanza, trascorso inutilmente il quale l'istanza verrà archiviata previa formale comunicazione al richiedente.

#### **Art.8 Il Contributo economico straordinario**

Il Contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che determinano un grave e temporaneo squilibrio socio/economico del nucleo familiare. In questi casi, previa presentazione dell'ISEE ordinario, potrà essere valutata l'erogazione di un contributo di importo massimo definito annualmente dalla Giunta comunale.

La concessione del contributo straordinario è *una tantum* e vincolata all'elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Tale progetto può prevedere il coinvolgimento del soggetto interessato e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune, nonché adesione ad iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo ed inclusione sociale.

Possono essere esclusi dall'obbligo di sottoscrizione di tale progetto anziani e disabili gravi non collocabili al lavoro le cui condizioni oggettivamente impediscono l'acquisizione dell'autonomia economica.

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero, in caso di indisponibilità dell'interessato, all'interruzione e revoca del beneficio.

#### **Art.9 Lista d'attesa**

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili verrà redatta una lista d'attesa formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) presenza di minori nel nucleo;
- b) presenza di disabili/anziani nel nucleo;
- c) ordine cronologico di arrivo delle istanze.

### **CAPO 3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art.10 Definizione e finalità**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio di anziani, disabili, adulti con gravi patologie e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione al fine di consentire la loro permanenza nell'ambito della propria comunità e nel proprio contesto di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.

Il SAD persegue le seguenti finalità:

- favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse disponibili e le condizioni socio-sanitarie;
- mantenere le capacità residue della persona;
- prevenire o rimuovere condizioni di solitudine, emarginazione ed i rischi conseguenti l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia compromesso a causa di eccessivi carichi assistenziali da parte di famigliari;
- favorire la socializzazione ed i rapporti interpersonali al fine di evitare l'isolamento sociale e favorire il mutuo-aiuto;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza;
- determinare un risparmio dei costi sociali derivanti dall'istituzionalizzazione dei soggetti.

#### **Art.11 Destinatari**

Il SAD può essere richiesto dai cittadini anziani e disabili residenti nel Comune.

I destinatari del SAD sono i soggetti che presentano uno o più delle seguenti condizioni:

1. stato di malattia fisica e/o psichica o d'invalidità che comporta la perdita parziale o totale dell'autosufficienza in modo temporaneo o permanente;
2. stato di bisogno valutato dal Servizio Sociale comunale.

### **Art.12 Modalità di erogazione del servizio**

Le prestazioni includono l'igiene e la cura personale (igiene quotidiana e/o bagno assistito settimanale) svolto da personale qualificato in possesso di idonea qualifica professionale.

La tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni erogate verranno definite a seconda delle necessità del richiedente.

Il servizio verrà attivato tenendo conto degli utenti già in carico e, pertanto, sulla base delle disponibilità orarie comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali, previa presentazione di idonea documentazione (scheda di attivazione, certificazione di invalidità se in possesso ed altra eventuale documentazione sanitaria attestante lo stato di salute).

Qualora fosse impossibile attivare il servizio, la persona verrà inserita nella lista di attesa ed il servizio verrà attivato nel momento in cui sarà possibile evadere la richiesta.

### **Art.13 Accesso e dimissioni**

L'attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o, nell'impossibilità di questi, da parte di un familiare, dall'Amministratore di sostegno o Tutore o, in mancanza di tutti i precedenti, da un conoscente.

L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza.

La richiesta va formulata presso l'Ufficio Servizi Sociali.

L'Ufficio Servizi Sociali istruisce la richiesta, prevedendo anche una visita domiciliare dell'Assistente Sociale presso l'abitazione del richiedente e/o colloqui in ufficio, per valutare la situazione personale, economica, familiare e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

In situazioni urgenti e motivate dall'Assistente Sociale, il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali cui afferiscono i Servizi Sociali può disporre l'attivazione immediata del servizio di assistenza domiciliare, impegnandosi a regolarizzare la procedura entro e non oltre i dieci giorni dalla data di completamento della richiesta.

La documentazione deve includere:

- a) in caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il SAD può cessare in caso di:

- richiesta dell'utente;
- ricovero definitivo presso Istituti residenziali;
- decesso dell'utente.

Il Servizio è sospeso:

- per comprovato stato di salute cagionevole (es. ricovero presso nosocomio);
- qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal presente Regolamento;
- su valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio o per cause di forza maggiore connesse all'operatività del servizio;
- omesso pagamento della quota di compartecipazione a carico della famiglia (per n. 2 bimestri).

Il Servizio Sociale, in accordo con l'interessato e la sua famiglia, definisce attraverso la compilazione del PAI le modalità di erogazione del servizio.

### **Art.14 Compartecipazione al costo del Servizio**

Per l'attivazione del servizio è facoltà presentare l'ISEE socio-sanitario, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 (nucleo ristretto). Qualora non venga presentata la dichiarazione ISEE, il cittadino pagherà l'importo massimo.

Le tariffe del SAD rientrano nei servizi a domanda individuale e vengono stabilite annualmente dalla Giunta comunale.

Qualora si verifichi la situazione in cui persona non sia in grado di provvedere a presentare la dichiarazione ISEE per motivate e comprovate condizioni tali da rilevare fragilità socio/economica, l'Assistente Sociale potrà attestare nella valutazione l'esonero dal pagamento dello stesso e informare la Giunta comunale.

#### **Art.15 Lista d'attesa**

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa ai fini di accesso al servizio, formulata secondo le seguenti priorità:

- a) situazione e composizione del nucleo familiare con riferimento all'impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte dei familiari residente nel Comune;
- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, etc.;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente;
- d) ordine cronologico delle domande.

### **CAPO 4.     TRASPORTO SOCIALE**

#### **Art.16 Definizione e finalità**

Il Servizio consiste nel trasporto di persone anziane, disabili e minori presso ospedali, servizi sanitari, cooperative di lavoro e di inserimento sociale, istituti scolastici e riabilitativi. In casi particolari il servizio è esteso anche ad altre persone, comunque prioritariamente ad utenti del Servizio Sociale Comunale.

L'Ufficio Servizi Sociali, a seconda delle caratteristiche del trasporto richiesto, individua l'Associazione e/o l'istituzione che effettuerà il servizio, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

I rapporti intercorrenti tra il Comune e l'Associazione/Istituzione che effettua il trasporto e le modalità di realizzazione del servizio sono disciplinati in apposite convenzioni sottoscritte dalle parti.

Il servizio viene organizzato compatibilmente con le risorse economiche del Comune e con la disponibilità di volontari e istituzioni.

Il Servizio rientra tra gli interventi comunali di natura socio-assistenziale a favore delle persone.

#### **Art.17 Destinatari**

Sono destinatari del servizio trasporto:

- a. le persone anziane e/o disabili in condizione di difficoltà per accompagnamento presso strutture sanitarie, centri di cura, di riabilitazione o assistenziali;
- b. i minori disabili per accompagnamento presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia e dell'obbligo e centri di riabilitazione;
- c. i minori presso centri per terapie e partecipazione a laboratori in ambito extra scolastici;
- d. altri cittadini e comunque, prioritariamente, gli utenti dell'Ufficio Servizi Sociali.

Per i sopracitati fruitori del trasporto, dovrà essere presentato l'ISEE ordinario; se si tratta di trasporto a favore di minore, l'ISEE è quello minori.

Qualora dalla valutazione del Servizio sociale emergano motivate e comprovate condizioni tali da rilevare fragilità socio/economica della persona, l'Assistente Sociale potrà attestare l'esonero dal pagamento dello stesso e informare la Giunta comunale.

A norma della legge n. 118/1971, il trasporto finalizzato a garantire la frequenza delle scuole dell'obbligo dei disabili è a totale carico del Comune.



## **Art.18 Modalità di erogazione del servizio**

A seconda della destinazione del trasporto e dell'autonomia degli utenti, il servizio sarà svolto dall'associazione di volontari convenzionata con il Comune o con altre istituzioni del territorio, per queste ultime dietro pagamento del servizio reso.

La richiesta è presentata dagli interessati presso gli uffici del Servizio Sociale, tramite compilazione di apposito modulo. Nel caso di trasporti saltuari, il servizio verrà effettuato in base alla disponibilità dell'associazione convenzionata col Comune e degli automezzi di proprietà comunale e dell'Associazione.

Il Servizio Sociale dispone la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della tariffa a carico della famiglia per due bimestri dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
- b) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

## **CAPO 5. SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI**

### **Art.19 Definizione e finalità**

Si definiscono servizi educativi scolastici gli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale a favore di alunni disabili finalizzati a favorire il loro inserimento all'interno degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Tali servizi possono essere offerti tramite erogazione diretta o mediante affidamento a terzi.

I servizi educativi scolastici hanno la finalità di garantire l'effettivo diritto allo studio e la formazione professionale delle persone diversamente abili.

Tale finalità viene realizzata attraverso il coordinamento e l'integrazione dei diversi progetti educativi, sanitari e sociali.

### **Art.20 Destinatari**

I destinatari del servizio sono gli alunni disabili residenti nel territorio comunale, per i quali il servizio specialistico di Neuropsichiatria Infantile richiede l'intervento a carico del Comune.

### **Art.21 Modalità di erogazione del servizio**

I servizi educativi scolastici si attivano in presenza delle seguenti condizioni:

- richiesta scritta da parte delle scuole (da presentarsi preferibilmente entro il mese di giugno di ogni anno) con allegata la diagnosi funzionale compilata dal servizio specialistico richiedente l'intervento comunale;
- definizione di un progetto educativo individualizzato, concordato tra le parti interessate (famiglia, comune, scuola e servizio specialistico);
- monitoraggio in itinere sull'andamento degli interventi di supporto di competenza comunale.

Nel caso in cui la diagnosi funzionale non preveda interventi di competenza comunale, qualora la scuola ritenga comunque necessaria l'attivazione di un supporto educativo per gli alunni disabili, l'Amministrazione Comunale si riserva l'opportunità di intervenire in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Gli educatori individuati redigeranno idonee relazioni di osservazione e di verifica da presentare in occasione degli incontri di monitoraggio con l'Assistente Sociale.

Il monte ore settimanale indicato nel Progetto Educativo Individualizzato potrà subire variazioni (in aumento o in diminuzione) anche in corso d'anno, sulla base dell'evolversi della situazione, del raggiungimento di alcuni obiettivi educativi, del manifestarsi di nuovi disagi, dell'individuazione di ulteriori risorse da parte della Scuola e/o di altri Enti.

Di norma, il monte ore settimanale dell'intervento non dovrà superare la metà dell'effettivo monte ore di frequenza dell'alunno disabile. Solo in situazioni di particolare gravità e per periodi limitati dell'anno scolastico si potrà concordare un aumento di tale monte ore.

Per la richiesta di assistenza educativa finalizzata alla frequenza dei minori portatori di disabilità



presso i centri estivi il Servizio sociale valuterà l'attivazione del servizio educativo qualora la famiglia non possa già usufruire di benefici economici previsti da misure regionali e nazionali e rivolte a tale scopo.

### **Art.22 Compartecipazione delle famiglie**

Per i servizi scolastici di competenza dell'Amministrazione Comunale non è prevista alcuna compartecipazione degli utenti e delle rispettive famiglie.

## **CAPO 6. MENSA**

### **Art.23 Definizione e agevolazioni**

Per quanto riguarda il servizio parascolastico relativo alla mensa per la scuola primaria di Misinto e secondaria di primo grado di Lazzate, le agevolazioni sulla tariffa vengono effettuate in base all'ISEE minori.

## **CAPO 7. CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA SCUOLA MATERNA**

### **Art.24 Definizioni ed agevolazioni**

La contribuzione per la frequenza presso le scuole materne convenzionate con il Comune prevede una valutazione socioeconomica sul nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale, tenendo conto della condizione del nucleo (perdita del lavoro, condizioni di salute). A seguito di ciò potrà essere stabilita una contribuzione per tutto l'anno scolastico.

Solo in situazioni eccezionali, valutate secondo criteri di urgenza e necessità, la contribuzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno e per quello successivo.

## **CAPO 8. TIROCINI LAVORATIVI O CON FINALITA' SOCIALIZZANTI**

### **Art.25 tirocini lavorativi o con finalità socializzanti**

Il Servizio Sociale promuove le condizioni necessarie per l'inserimento e l'integrazione dei cittadini adulti diversamente abili nel mondo del lavoro. Esso si prefigge di collaborare tramite i servizi di rete per il lavoro con le aziende private e pubbliche per attuare il collocamento mirato previsto dalla legge n. 68/1999.

L'attivazione dei tirocini a favore di persone adulte con disabilità si prefigge le seguenti finalità:

- valorizzare le potenzialità individuali attraverso la sperimentazione nel mondo del lavoro;
- monitorare le capacità lavorative al fine di un inserimento mirato;
- promuovere l'integrazione sociale dei soggetti.

Possono accedere le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- verbale di invalidità civile con una percentuale dal 46% al 100% con indicate le residue capacità lavorative;
- stato di disoccupazione e iscrizione presso i Centri per l'Impiego territoriali.

Il Servizio Integrazione Lavorativa, valutati i requisiti di accesso in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, elabora un progetto di inserimento in ambito lavorativo in accordo con gli utenti.

I costi del servizio sono totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, che garantisce sia il pagamento dei costi generali di gestione del servizio sia i contributi spettanti agli utenti per i percorsi di inserimento lavorativo.

La quota relativa al rimborso riconosciuto alla persona quale soggetto destinatario del progetto di inserimento lavorativo o di tipo socializzante (comprese le situazioni attivate direttamente dal Servizio Sociale) verrà definita dall'assistente sociale sulla base del progetto individualizzato e condiviso con la persona, tenendo conto delle risorse a bilancio.

## **CAPO 9.     CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) E SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)**

### **Art.26 Definizione e finalità**

Il Centro Socio-Educativo ed il Servizio di Formazione all'Autonomia sono servizi territoriali diurni rivolti a persone portatrici di disabilità mentale e/o fisica di livello medio. Offrono prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzati a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma.

Nello specifico, le finalità sono:

- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici;
- sostenere le famiglie supportandone il lavoro di cura e di integrazione, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia contrastando i processi involutivi e favorendo la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali.

### **Art.27 Destinatari**

I destinatari dell'intervento sono le persone con disabilità media, che non presentano disturbi psico-patologici rilevanti e che abbiano, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.

### **Art.28 Compartecipazione delle famiglie**

I soggetti fruitori del Centro Socio-Educativo e del Servizio di Formazione all'Autonomia corrisponderanno direttamente ai gestori del servizio le quote relative alle spese accessorie (pasti, vacanze, etc.).

Non sono previste riduzioni nei pagamenti né per le assenze dal Centro in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti il medesimo nucleo familiare.

Nel caso di utente minorenne, l'ISEE da considerare sarà l'ISEE minorenni.

Qualora l'utente venga accompagnato presso il servizio diurno da un familiare la compartecipazione subirà un abbattimento secondo quanto previsto dalla Giunta comunale.

## **CAPO 10.   CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)**

### **Art.29 Definizione e finalità**

Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di handicap grave, di norma ultradiciottenni ovvero minorenni dai sedici anni con deroga dell'A.T.S., con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Prioritariamente viene valutato l'accesso presso il Centro diurno "Il Faro" di Cogliate.

Alle famiglie degli ospiti è chiesta un'unica contribuzione per la frequenza, la mensa e il trasporto in base all'ISEE sociosanitario.

Nel caso di utente minorenne, l'ISEE da considerare sarà l'ISEE minorenni.

Qualora l'utente venga accompagnato presso il servizio diurno da un familiare la compartecipazione subirà un abbattimento secondo quanto previsto dalla Giunta comunale.

### **Art.30 Lista d'attesa**

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene formulata una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso ai servizi diurni

utilizzando i seguenti criteri:

- a) Situazione familiare;
- b) Situazione economica del richiedente (ISEE);
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **CAPO 11. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI O ANZIANE**

### **Art.31 Campo d'intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità o delle persone anziane residenti nel proprio territorio, prevede, quale ultima risposta possibile ed in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in apposite strutture residenziali rivolte a persone in condizione di non autosufficienza tale da non consentirne la permanenza al domicilio.
2. Il Servizio Sociale verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona nel contesto familiare neppure con il ricorso ai servizi territoriali (servizi di assistenza domiciliare - SAD, di assistenza domiciliare integrata - ADI, centri diurni, assegni di cura, ecc.).
3. Il Servizio Sociale propone quindi un progetto individualizzato d'intervento, ai sensi dell'art.14 della L. n. 328/2000, che prevede la descrizione delle condizioni del soggetto richiedente, a partire da adeguata documentazione sanitaria, delle reti primarie e secondarie, del contesto abitativo e delle condizioni economiche.

### **Art.32 Caratteristiche dell'intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
  - a) valutare la situazione socio-assistenziale in relazione alla condizione sanitaria della persona e, quando possibile, orientare verso soluzioni alternative al ricovero;
  - b) informare il richiedente sulle modalità di accesso alle strutture residenziali, orientandolo nella rete territoriale dei servizi a ciclo continuativo;
  - c) intervenire, nei limiti delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la concessione di contributi a favore dei cittadini residenti non autosufficienti e in condizione economica di insolvibilità della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i, nonché dei relativi decreti attuativi e dei criteri ulteriori individuati dalla Regione e dal Comune stesso nella sua potestà regolamentare, sulla base degli indirizzi condivisi nell'Ambito territoriale.

### **Art.33 Modalità di accesso al beneficio economico**

1. La richiesta del contributo economico a sostegno del pagamento della retta di ricovero è formulata su apposita modulistica da parte dell'interessato o da chi legittimamente ne cura gli interessi, corredata da idonea documentazione, ai fini della precisa stesura del Progetto Individualizzato d'Intervento, in base a quanto di seguito indicato:
  - a) verbale di invalidità civile;
  - b) documentazione sanitaria e/o sociale da cui si evinca la sopravvenuta impossibilità e/o inopportunità della persona anziana e/o con disabilità di permanere presso il proprio domicilio (lettere di dimissioni ospedaliere, ecc.);
  - c) D.S.U. e attestazione ISEE, acquisibili d'ufficio, da aggiornare annualmente;
  - d) tutti i documenti che consentano la ricostruzione della situazione economica, compresi i trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria ed assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni alla data di presentazione dell'istanza e da aggiornare annualmente;
  - e) documentazione circa la situazione patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, alla data di presentazione dell'istanza e da aggiornare annualmente;
  - f) dichiarazione d'impegno ad aggiornare il Comune delle variazioni significative intervenute da comunicarsi puntualmente.
2. La mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione, in sede di prima

istanza o dei relativi aggiornamenti annuali o in seguito a variazioni significative, comporta l'esito negativo dell'istruttoria.

Al fine della predisposizione del Progetto Individualizzato d'Intervento, dovrà essere coinvolta la rete familiare allo scopo di accertare il suo possibile coinvolgimento e per calibrare il progetto stesso nel modo più opportuno.

4. In caso di esito positivo, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 38, il diritto all'erogazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo al termine dell'istruttoria, da concludersi entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

5. In situazioni eccezionali che comportano l'impossibilità temporanea di presentare la documentazione prevista per l'accesso al beneficio, il Comune riconosce un contributo pari al valore della quota sociale praticata dalla struttura ospitante per un periodo massimo di due mesi: la mancata presentazione della documentazione dopo tale periodo determina un esito negativo dell'istanza ed il conseguente recupero delle quote anticipate.

6. Nel caso di accertata incapacità psico-fisica della persona ed in assenza di rete familiare, la richiesta è curata d'ufficio dall'Assistente sociale, che promuove anche la richiesta alle autorità competenti di una delle forme di protezione giuridica.

7. La scelta della struttura, necessariamente in possesso di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento regionale nel caso di unità di offerta sociosanitaria, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle specifiche prestazioni erogate, in fase di primo inserimento è concordata con il Comune con priorità per le residenze che presentano il costo più sostenibile per il ricoverato e per il Comune, garantita l'appropriatezza dell'intervento verificata dal Servizio Sociale, pur nel rispetto del principio di libera scelta dell'assistito.

8. In linea con le disposizioni generali del "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno" e in particolare previste all'art. XV per la concessione di contributi a sostegno del pagamento delle rette di ricovero, si evidenzia quanto segue:

a) il richiedente dovrà disporre per la presentazione della domanda di **un ISEE socio sanitario – residenze** in corso di validità, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 159/2013 e s.m.i. con la facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto, ovvero composto esclusivamente dal beneficiario disabile, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni se risultanti a carico IRPEF del beneficiario stesso;

b) in presenza di figli non conviventi del richiedente, deve essere presentato **un ISEE** comprensivo della componente aggiuntiva (art. 6 c. 3 l. b) del DPCM 159/2013): la componente non è calcolata quando al figlio, ovvero ad un componente del suo nucleo, sia stata accertata una condizione di disabilità, oppure quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) ai sensi del DPCM 159/2013, **le donazioni** di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima istanza continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante; allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta, se avvenute in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

9. Il valore massimo dell'ISEE SOCIO SANITARIO – RESIDENZE, quale soglia per l'accesso al contributo economico per il pagamento della retta di ricovero, è definito annualmente da parte delle Giunte Comunali in funzione degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Seregno, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio e fatta salva l'autonomia dei singoli Comuni.

10. In presenza di beni mobili o immobili, non adibiti ad abitazione del coniuge, il Comune può procedere ad accordi per l'alienazione dei beni stessi con finalizzazione del ricavato al pagamento della retta, oppure può procedere ad accordi per la locazione degli immobili ovvero per un loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione o del fitto figurativo rimane finalizzato al pagamento della retta.

11. Qualora, a fronte di una illiquidità, il richiedente non acconsenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detto intervento da parte del Comune per la copertura della quota sociale è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo in capo al Comune di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

12. Nei casi descritti ai precedenti commi o qualora il valore ISEE sia superiore alla soglia massima

di accesso per la presenza di beni immobili, fermo restando che la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione con conseguente titolo per il Comune di pretendere la restituzione, l'accesso alla richiesta di integrazione deve essere dettagliatamente motivato dall'Assistente Sociale referente nel Progetto Individualizzato d'Intervento, considerato prioritario il bisogno della persona ricoverata e valutate l'assenza o l'inadeguatezza della rete familiare per gravi problematiche socioeconomiche o legate all'età ed allo stato di salute di uno o più familiari.

13. Per gli inserimenti aventi carattere di temporaneità, volti al superamento di situazioni per le quali il Servizio Sociale attesti la necessità e/o l'opportunità di un transitorio allontanamento dal nucleo familiare convivente, anche al fine di sollievo alla famiglia, e come tali definiti nel Progetto Individualizzato d'Intervento, non troverà applicazione il comma 10 del presente articolo.

14. L'intervento economico comunale viene revocato in caso di chiusura dell'intervento di ricovero o per decesso dell'interessato.

### **Art.34 Misura del contributo e modalità di erogazione**

1. La misura massima dell'intervento economico a sostegno del pagamento delle rette di ricovero è data dalla differenza tra la quota sociale della retta applicata dalla struttura residenziale e la quota, definita nel Progetto Individualizzato d'Intervento, sostenibile dalla persona ricoverata comprensiva della componente aggiuntiva, calcolata sulla base dell'ISEE come da DPCM 159/2013 e s.m.i., al netto di una quota mensile per spese personali.

2. Per la natura di assistenza continuativa e globale della prestazione erogata in ambito residenziale, in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti dalla condizione di disabilità/non autosufficienza, tali emolumenti concorrono alla definizione della quota direttamente sostenibile dall'assistito, come quantificata all'interno del Progetto Individualizzato d'Intervento.

3. Qualora una o più delle indennità, derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del DPCM 159/2013, subentrasse successivamente all'attivazione dell'intervento comunale di integrazione della retta, ovvero in caso di riconoscimento di altre provvidenze, si procederà alla rivalutazione della quota a carico del soggetto ricoverato, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

4. Nell'ambito del Progetto Individualizzato d'Intervento viene definito anche il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità della persona ricoverata e l'eventuale riduzione della quota sociale a carico della persona ricoverata per eventuali rientri in famiglia o necessità legate alla sussistenza della famiglia di origine.

5. Il contributo ad integrazione della retta di ricovero viene determinato annualmente attraverso apposita istruttoria sulla base dell'aggiornamento del Progetto Individualizzato d'Intervento da parte del Servizio Sociale comunale.

6. L'esito dell'istruttoria è comunicato per iscritto dal Responsabile di Servizio entro 30 gg. lavorativi dalla presentazione dell'istanza e per conoscenza alla struttura residenziale: agli interessati è richiesta, per se stessi e/o in nome e per conto del beneficiario, la sottoscrizione di un'impegnativa di pagamento delle somme a loro carico.

7. L'erogazione del contributo del Comune è effettuata con le seguenti modalità:

a) erogazione diretta all'assistito o delegato che provveda ai pagamenti;

b) pagamento delle fatture emesse dalla struttura in nome del beneficiario, fino a concorrenza dell'importo del contributo risultante dall'istruttoria, in deduzione della quota sociale a carico dell'assistito;

c) anticipo del pagamento dell'intera retta alla struttura ospite, con reintegro della quota a carico dell'assistito e/o parenti a mezzo di tesoreria comunale.

8. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia provveduto, sulla base di ragioni di estrema urgenza, all'assunzione a proprio carico degli oneri del ricovero e la successiva istruttoria abbia evidenziato la mancanza dei requisiti economici per la concessione del contributo, l'esito negativo si intende retroattivo per tutto il periodo di riferimento, fatti salvi i casi espressamente segnalati dall'Assistente Sociale e per i quali sussistano motivazioni eccezionali.

9. Nei confronti di chi non dovesse adempiere all'obbligo di versare quote a suo carico, ovvero ne ritardasse il pagamento senza giustificato motivo, potrà essere disposta la sospensione del contributo fino alla regolarizzazione della posizione debitoria sia verso il Comune sia verso la struttura, nonché attivate azioni di recupero per il soddisfacimento del credito vantato.

10. Il Comune provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalle Autorità competenti le verifiche necessarie: in caso di dichiarazioni mendaci il soggetto decade dal beneficio, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante.

11. Il Comune potrà stipulare accordi o protocolli in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, con strutture residenziali per disabili ed anziani che, ai sensi della normativa vigente, siano autorizzate al funzionamento e/o accreditate, per favorire una priorità di accesso e condizioni vantaggiose per i propri residenti.

#### **Art.35 Lista d'attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale non sia in grado, per limiti di risorse di bilancio, di finanziare tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento, formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento all'impossibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte dei familiari;
- b) grado di necessità in ordine alla gravità della patologia dalla quale il richiedente è affetto;
- c) situazione economica (ISEE) del richiedente e componente aggiuntiva;
- d) ordine cronologico dell'istanza.

2. Per le domande in lista d'attesa l'erogazione del beneficio decorrerà, secondo l'ordine di priorità, dalla comunicazione dell'assunzione dell'impegno di spesa a copertura dell'intervento.

### **CAPO 12. ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA AL SERVIZIO ASILO NIDO**

#### **Art.36 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento definisce i criteri per l'ammissione a contribuzione, da parte del Comune, delle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido gestiti da soggetti privati o micro nidi e/o nido famiglia individuati dalla amministrazione comunale e con i quali verranno stipulate apposite convenzioni.

2. Si intende per "servizio asilo nido" quel servizio destinato, indifferentemente, secondo principi di uguaglianza e parità a tutti i bambini tra i sei mesi ed i tre anni (età di ammissione alla scuola dell'infanzia), indipendentemente dalle loro condizioni sociali e psico-fisiche.

3. La contribuzione comunale è relativa all'intero anno scolastico da settembre e fino a luglio.

#### **Art.37 Modalità di accesso**

1. L'istanza per l'accesso alla contribuzione deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali entro il termine perentorio del 30 giugno per il successivo anno scolastico.

2. L'Amministrazione, per ogni annualità scolastica, in base alle risorse di bilancio e nel rispetto dei principi della finanza pubblica e dei limiti massimi determina per ogni fascia ISEE l'entità della contribuzione a suo carico a favore delle famiglie richiedenti.

3. Ai fini dell'ammissione alla contribuzione, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è richiesto il contributo, acquisita entro l'inizio dell'anno scolastico;
- b) età del minore compresa tra sei mesi, al momento dell'inizio dell'anno scolastico, e fino all'età per l'ammissione alla scuola dell'infanzia;
- c) ISEE ordinario.

Alla domanda di contribuzione devono essere allegati:

- stato di famiglia;
- copia atto di iscrizione presso la struttura convenzionata con l'Amministrazione comunale;



-dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare ISEE (che comprenda tutte le persone presenti nello stato di famiglia). In caso di genitori non conviventi, nell'ISEE dovrà essere riportata anche la quota del genitore non convivente.

### **Art.38 Determinazione contributo alle famiglie**

Il contributo del Comune è subordinato alla presentazione della dichiarazione ISEE.

Il contributo sarà versato dall'Ente direttamente alla struttura convenzionata, secondo gli accordi stipulati.

Qualora il valore ISEE sia superiore al limite ISEE stabilito dalla Giunta comunale, la famiglia non avrà diritto al contributo comunale.

Nel caso in cui il minore frequentante l'asilo nido sia disabile o destinatario di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, la contribuzione potrà subire variazioni, secondo le espresse e motivate indicazioni della Giunta comunale.

### **Art.39 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 31 maggio 2025, eccezion fatta per i seguenti servizi: Asilo nido, scuola materna, mensa scolastica e servizi diurni per disabili per i quali l'entrata in vigore è differita al 1 settembre 2025.